

RELAZIONE AI SENSI DEL D.LGS n. 201/2022

QUADRO GENERALE E DEFINIZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

I servizi pubblici locali sono stati oggetto di revisione con la pubblicazione dell'ultimo Dlgs n. 201/2022, il quale si prefissa appunto il riordino della citata disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Il nuovo decreto ha come oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale locali ed ha l'obiettivo di fissare i principi comuni per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità dei servizi, la parità di trattamento e l'accesso universale ai medesimi da parte degli utenti, garantendone i relativi diritti e assicurando l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

Le disposizioni del nuovo decreto devono essere applicate a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e sono "integrative" delle normative di settore che regolano i singoli servizi (per esempio, il D.lgs. 152/2006 in materia di servizio idrico e in materia di gestione dei rifiuti urbani, il D.lgs. 422/1997 sul trasporto pubblico locale, ecc.). Quindi, le disposizioni del nuovo decreto sono volutamente generali e, in caso di contrasto, le stesse comunque prevalgono su quelle di settore, salvo che non siano previste specifiche derogate.

Prima di approfondire i vari aspetti contenuti nel decreto è utile concentrarsi sulla definizione di *"servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, che lo stesso decreto all'art. 2, comma 2, let. c) definisce come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*.

Nell'ambito dei servizi pubblici locali, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali e quelli strumentali:

- finali sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, parcheggi, impianti sportivi, raccolta rifiuti, mensa, musei, riscossione entrate, servizi sociali in genere, servizio calore, teatro, trasporto scolastico;
- strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, facchinaggio, servizi ausiliari e di supporto.

Il decreto distingue tra servizi a rete e non a rete. In particolare, sono definiti a rete *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*.

Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

Entrando nello specifico dell'analisi del citato decreto, l'art. 3 del decreto fissa i principi che devono essere garantiti nell'istituzione, regolazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale:

- il principio di concorrenza;
- il principio sussidiarietà, anche orizzontale;
- l'efficienza nella gestione;
- l'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini;
- lo sviluppo sostenibile;
- la produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati alle necessità degli utenti;
- l'applicazione di tariffe orientate a costi efficienti;
- la promozione di investimenti in innovazione tecnologica;
- la proporzionalità e adeguatezza della durata dell'affidamento del servizio;
- la trasparenza delle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati della gestione.

Uno dei primi temi affrontati dal nuovo decreto è quello della revisione degli ambiti territoriali ottimali e di una spinta verso dimensioni maggiori di quelle attuali; in particolare, l'art. 5 del decreto contiene previsioni che:

- incentivano le Regioni a rivedere l'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali, spingendole preferibilmente verso una scala regionale o comunque tale da consentire economie di scala o di scopo, idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- attribuiscono alle Città metropolitane la possibilità di esercitare per conto dei Comuni le funzioni attribuite loro dalla legge, in modo da favorire la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- attribuiscono alle Province un ruolo di supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento.

Non si tratta però di obblighi veri e propri, ma di una sorta di “moral suasion” esercitata nei confronti di Regioni, Province e Comuni, che probabilmente non sortirà l'effetto sperato. Forse una spinta significativa potrà venire dalle misure incentivanti in favore degli Enti locali che aderiranno alle riorganizzazioni e alle aggregazioni, che dovrebbero essere approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze entro la metà del prossimo mese di febbraio.

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e). L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che *“Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”*.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

Infatti, la mancanza di privativa comunale ex lege non esclude la possibilità del Comune di acquisire un determinato servizio alla mano pubblica (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2335/2023). L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato.

Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche. A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto. Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023). Le modalità di gestione previste sono:

- affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. n.175/ 2016;
- gestione in economia mediante assunzione diretta del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;

- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di affidamenti in house, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali. Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- gli obblighi di servizio pubblico;
- le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;
- gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio. All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

GLI ADEMPIMENTI PREVISTI

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della deliberazione (di cui all'art. 10, comma 5) prima della istituzione del servizio pubblico locale, che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni;
- c) la deliberazione dell'affidamento in house (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
- d) la relazione circa le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto

degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

f) gli obblighi di trasparenza (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi.

Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (*apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”*) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

Per quanto riguarda il Comune di Nereto in relazione agli adempimenti da rispettare, si segnala che, per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione nonché di redazione:

- per quanto riguarda il punto a) *Deliberazione di istituzione di un servizio pubblico locale, qualora non istituito dalla legge* - **Al momento non ci sono documenti pubblicati in quanto, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022, il Comune non ha fatto ricorso a questa fattispecie”;**

- per quanto riguarda il punto b) *Relazione propedeutica all'affidamento del servizio* - **Al momento non ci sono documenti pubblicati in quanto, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022, il Comune non ha fatto ricorso a questa fattispecie”**

- per quanto riguarda il punto c) *Deliberazione di affidamento in house* - **Al momento non ci sono documenti pubblicati in quanto, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022, il Comune non ha fatto ricorso a questa fattispecie”;**

- per quanto riguarda il punto d) *Relazione sulla ricognizione periodica dei servizi pubblici locali* - **“Ai sensi dell'art. 30, c. 3 del D.Lgs. 201/2022, in sede di prima applicazione la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si allegano le schede fornite dai Responsabili dei servizi agli stessi affidati.**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI NERETO

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

NATURA, DESCRIZIONE E CONTRATTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di trasporto scolastico per gli istituti scolastici dell'infanzia- elementari e medie, è stato affidato mediante procedura di gara aperta per 2021/2022-2022/2023-2023/2024 prorogabile per un ulteriore anno.

- valore complessivo del servizio affidato: 330.048,67 comprensivo di iva al 10%
 - valore annuo del servizio: 110.016,23
 - criteri tariffari: importo annuo pieno di € 90,00 svincolato dal parametro del isee, € 60,00 dal secondo figlio, € 50,00 per chi usufruisce del servizio per il solo rientro.
- gli obblighi a carico del gestore sono quelli stabiliti in sede di gara da capitolato.

SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

I controlli sui requisiti sono stati stabiliti in fase di gara come da capitolato e anche le rispettive penali, se non anche la risoluzione anticipata del contratto.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Dati identificativi: Società Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s., con sede in Bonville Ernica (FR) alla Via Scrima n. 110,

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone al n. 01553010602 ed al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Frosinone al n. 86625, codice attività 49.31.00.

Oggetto sociale: Servizio di trasporto scolastico, compresa la sorveglianza dei minori sugli scuolabus e sull'arenile

Contratto Repertorio n. 1105/2022

ANDAMENTO ECONOMICO

Al momento dell'affidamento del servizio non era obbligatorio la definizione del Pef per tale tipo di servizio.

La spesa complessiva ha rispettato quanto stabilito in sede di gara; non sono stati riconosciuti gli adeguamenti dei prezzi e tale spesa rimarrà uguale fino alla fine dell'affidamento.

QUALITÀ DEL SERVIZIO e OBBLIGHI CONTRATTUALI

La Società Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenziana & C. S.A.S si è impegnata all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni del contratto, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti e in particolare:

Utilizzo di scuolabus alimentati a gpl e/o metano, di cui due di linea e due sostituitivi, alle medesime caratteristiche di quelli di linea, così come meglio descritti nell'offerta tecnica;

Deposito/officina per la rimessa dei mezzi di servizio nella Zona Artigianale di Nereto, ovvero in via Santi entro 2km di distanza dalla sede comunale in P.zza della Repubblica n. 1;

Chilometri offerti gratuitamente, oltre quelli già previsti in capitolato, per tutta la durata del contratto, paria a 12.000 (dodicimila);

Dotazione dell'impianto di climatizzazione su tutti i mezzi adibiti al servizio per migliorare il benessere degli utenti trasportati;

N. 04 (autobus) rispondenti alla normativa ecologica EURO 6 di cui n.2 di linea e n.2 sostituitivi;

Formazione del personale autista ed assistente, ovvero n. 4 soggetti addetti al servizio effettivo e n.2 soggetti addetti al servizio di riserva (n.1 autista + n.1 assistente) totale n. 6 addetti al servizio. I corsi verranno effettuati e certificati da appositi Enti di formazione;

Vigilanza per 20 ore aggiuntive in più, senza oneri aggiuntivi per l'Ente;

Sono a carico della Società Turismo Fratacangeli Cocco di Cocco Fratacangeli Vincenziana & C. S.A.S tutti gli oneri disposti dal Capitolato Speciale d'Appalto, Inoltre la Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Lo svolgimento del servizio di trasporto e assistenza avviene secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi. Sono esclusi dall'ambito temporale del servizio, tutti i giorni di sospensione dell'attività scolastica (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche ed amministrative, referendum, ecc.)

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate; inoltre, il gestore, in sede di espletamento del servizio, ha attivato dei servizi migliorativi rispetto alla richiesta di base.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il servizio affidamento con la gara di cui sopra è risultato essere molto più conveniente sul piano economico rispetto agli investimenti che si sarebbero dovuti effettuare se il servizio fosse rimasto interno, in quanto, in tal caso, si sarebbe dovuta affrontare l'ulteriore spesa di investimento nell'acquisto di scuolabus.

Per quanto riguarda, l'impatto della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio, si prevede, per gli anni a seguire, una previsione al rialzo della compartecipazione degli utenti.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Simona Di Francesco

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI NERETO

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Gestione dei servizi cimiteriali

Il servizio è stato affidato, ai sensi di quanto disposto nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2019, in modo diretto alla società POLISERVICE spa (con capitale pubblico pari al 54,203%) già partecipata del Comune di Nereto per la durata di 10 anni ovvero con scadenza il 31/12/2029.

L'affidamento prevede i servizi cimiteriali in genere (Guardiania del Cimitero Comunale, Affissione manifesti, Servizio pronta reperibilità, Pulizia e mantenimento, Manutenzione ordinaria del verde, delle strutture e degli impianti relativi al Cimitero e la possibilità per il gestore della manutenzione straordinaria del cimitero compresa la realizzazione di nuovi loculi previa autorizzazione di giunta comunale)

- valore complessivo del servizio affidato: totale degli importi incassati per concessioni e subconcessioni dei loculi assegnate e totale degli importi per servizi cimiteriali vari (lampade votive, tumulazioni...) stimato in 37.067,00 per i servizi cimiteriali ordinari (esclusa la concessione loculi di nuova costruzione (170 loculi) approvate con DGC n. 65 del 10.05.2022)

- obblighi a carico del gestore definiti nel capitolato di gara allegato al contratto

Gestione dei servizi cimiteriali

Oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 2 del contratto di Affidamento, sono i seguenti servizi:

- ⇒ Guardiania del Cimitero Comunale (apertura e chiusura giornaliera)
- ⇒ Servizio pronta reperibilità
- ⇒ Pulizia e mantenimento
- ⇒ Manutenzione ordinaria del verde e delle strutture relative al Cimitero
- ⇒ Manutenzione ordinaria impianti relativi al Cimitero e voltura delle Utenze in cap all'affidataria
- ⇒ Gestione del servizio illuminazione votiva comprensiva della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria
- ⇒ Eventuale assegnazione/gestione sala del commiato
- ⇒ Gestione dei servizi legati allo svolgimento dei funerali, ricezione salme, resti e ceneri, tumulazione, inumazione e operazioni conseguenti;
- ⇒ Dispersione ceneri in apposita area da realizzare
- ⇒ Estumulazione ed esumazioni ordinarie annuali programmate e straordinarie
- ⇒ Riscossione canoni di concessione e tariffe per i servizi cimiteriali erogati
- ⇒ Raccolta dei rifiuti relativi alla gestione ordinaria del cimitero
- ⇒ Raccolta dei rifiuti derivanti da esumazione ed estumulazioni
- ⇒ Interventi in caso di rottura casse
- ⇒ Verifica periodica dello stato delle lapidi
- ⇒ Manutenzione montafretri
- ⇒ Comunicazione e aggiornamento annuale anagrafe lampade votive
- ⇒ Realizzazione opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento del cimitero
- ⇒ Esecuzione lavori di cui agli studi di fattibilità approvati dal comune
- ⇒ Tenuta del registro dei defunti

L'atto pubblico è stato sottoscritto, dinnanzi al segretario Generale del comune di Nereto, in data 21 maggio 2020 dalla Responsabile di Area Tecnica del Comune di Nereto e dal Presidente dell'azienda affidataria Poliservice spa

Il contratto è stato repertoriato al n. 1087 del repertorio dei Contratti pubblici del Comune di Nereto ed, ai sensi dell'art. 4 dello stesso ha la durata di 10 anni dalla data di sottoscrizione e cesserà il 31/12/2029.

valore complessivo del servizio affidato: totale degli importi incassati per concessioni e subconcessioni dei loculi assegnate e totale degli importi per servizi cimiteriali vari (lampade votive, tumulazioni...)

Le tariffe di riferimento sono state approvate rispettivamente:

Tariffe relative alla gestione dei servizi di cui all'allegato B del contratto, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2020;

Tariffe concessione loculi approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 10.05.2022 e riportate dello stesso corpo delle deliberazione di approvazione;
si riportano le tabelle relative alle tariffe applicate:

Tariffe relative alla gestione dei servizi di cui all'allegato B del contratto	Importo unitario
Tumulazione in loculo frontale	90,00 €
Tumulazione in loculo laterale	140,00 €
Tumulazione in celletta ossario	0,00 €
Estumulazione in loculo frontale	100,00 €
Estumulazione in loculo laterale	122,00 €
Estumulazione in celletta ossario	30,00 €
Inumazione	205,00 €
Esumazione	160,00 €
Traslazione	24,00 €
Riduzione	40,00 €
Tariffe relative alla gestione dei servizi di cui all'allegato B del contratto	Importo unitario
Verifica interno loculo	85,00 €
Affissione manifesti urgenti	21,16 €
Affissione manifesti non urgenti	0,91 €
Lampade votive annuali	12,30 €
Lampade votive mensili	2,45 €

Tariffe concessione loculi nuova costruzione (170 loculi) approvate con DGC n. 65 del 10.05.2022	Importo unitario
Loculo cimiteriale per 99 anni 1 Fila	2.150,00 €
Loculo cimiteriale per 99 anni 2 e 3 Fila	2.350,00 €
Loculo cimiteriale per 99 anni 4 Fila	1.875,00 €
Loculo cimiteriale per 99 anni 5 e 6 Fila	1.725,00 €
Loculo cimiteriale per 20 anni 1 Fila	1.600,00 €
Loculo cimiteriale per 20 anni 2 e 3 Fila	1.760,00 €
Loculo cimiteriale per 20 anni 4 Fila	1.400,00 €
Loculo cimiteriale per 20 anni 5 e 6 Fila	1.295,00 €

Le tariffe sopra riportate sono, ai sensi dell'art. 13 del contratto d'appalto rivalutate annualmente in base all'indice IPCA Istat

Obblighi del gestore:

- ⇒ Operazioni cimiteriali" ai sensi artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del CSA
- ⇒ Gestione, manutenzione impianti elettrici del Cimitero comunale, ai sensi art. 11 del CSA
- ⇒ Operazioni di "Gestione Cimiteri", ai sensi art. 4 del CSA
- ⇒ Servizio di Reperibilità attivo 24 ore su 24
- ⇒ Osservazione disposizioni di legge e regolamento di polizia mortuaria
- ⇒ Applicazione disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

I controlli sui requisiti sono fissati ai sensi dell'art. 6 del contratto, annualmente viene redatta una relazione da parte del concedente entro il 30 novembre di ciascun anno di affidamento.

Gli inadempimenti palesatisi sono tempestivamente contestati via pec al gestore.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Dati identificativi: Poliservice SPA, Piazza Marconi, 10 - 64015 Nereto (TE), iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Teramo al n. 01404160671

Oggetto sociale: Gestione Servizi Cimiteriali

Contratto Repertorio n. 1087/2020

ANDAMENTO ECONOMICO

Al momento dell'affidamento del servizio non era obbligatorio la definizione del Pef per tale tipo di servizio.

QUALITÀ DEL SERVIZIO e OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'azienda Affidataria dei servizi Cimiteriali, Poliservice SPA, effettua i seguenti servizi:

- ⇒ Guardiania del Cimitero Comunale (apertura e chiusura giornaliera)
- ⇒ Servizio pronta reperibilità
- ⇒ Pulizia e mantenimento
- ⇒ Manutenzione ordinaria del verde e delle strutture relative al Cimitero
- ⇒ Manutenzione ordinaria impianti relativi al Cimitero e voltura delle Utenze in cap all'affidataria
- ⇒ Gestione del servizio illuminazione votiva comprensiva della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria
- ⇒ Eventuale assegnazione/gestione sala del commiato
- ⇒ Gestione dei servizi legati allo svolgimento dei funerali, ricezione salme, resti e ceneri, tumulazione, inumazione e operazioni conseguenti;
- ⇒ Dispersione ceneri in apposita area da realizzare
- ⇒ Estumulazione ed esumazioni ordinarie annuali programmate e straordinarie
- ⇒ Riscossione canoni di concessione e tariffe per i servizi cimiteriali erogati
- ⇒ Raccolta dei rifiuti relativi alla gestione ordinaria del cimitero
- ⇒ Raccolta dei rifiuti derivanti da esumazione ed estumazioni
- ⇒ Interventi in caso di rottura casse
- ⇒ Verifica periodica dello stato delle lapidi
- ⇒ Manutenzione montafretri
- ⇒ Comunicazione e aggiornamento annuale anagrafe lampade votive

- ⇒ Realizzazione opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento del cimitero
- ⇒ Esecuzione lavori di cui agli studi di fattibilità approvati dal comune
- ⇒ Tenuta del registro dei defunti

Il gestore è soggetto ai seguenti obblighi:

- ⇒ Operazioni cimiteriali” ai sensi artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del CSA
- ⇒ Gestione, manutenzione impianti elettrici del Cimitero comunale, ai sensi art. 11 del CSA
- ⇒ Operazioni di “Gestione Cimiteri”, ai sensi art. 4 del CSA
- ⇒ Servizio di Reperibilità attivo 24 ore su 24
- ⇒ Osservazione disposizioni di legge e regolamento di polizia mortuaria
- ⇒ Applicazione disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

I controlli sui servizi e sui relativi requisiti sono fissati ai sensi dell’art. 6 del contratto, annualmente viene redatta una relazione da parte del concedente entro il 30 novembre di ciascun anno di affidamento.

Gli inadempimenti palesatisi sono tempestivamente contestati via pec al gestore.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il servizio cimiteriale affidato direttamente ai sensi della deliberazione CC n. 4 del 20.01.2020 risulta per il Comune più conveniente sul piano economico rispetto alle modalità pregresse di gestione interna del servizio cimiteriale.

Si suggerisce di mantenere il servizio in tale modalità sia per quanto riguarda il rapporto costi e benefici, sia in relazione al grado di soddisfazione dell’utenza.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Daniela D’Alessandro

Tabella di sintesi da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022

DATI ANAGRAFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPILATRICI:

COMUNI E LORO EVENTUALI FORME ASSOCIATIVE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, ALTRI ENTI COMPETENTI IN RELAZIONE AL PROPRIO AMBITO O BACINO DI SERVIZIO

Codice Fiscale	
Denominazione	
Numero di abitanti interessati	
Provincia di riferimento (se Comune)	

Tabella riassuntiva dei servizi pubblici locali oggetto di ricognizione

[illegible]

Link al provvedimento di revisione/razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016:

--